



BANCA MONTE PRUNO

 CREDITO COOPERATIVO DI ROSCIGNO E DI LAURINO



Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti

Sede Legale: Roscigno (SA), Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa: Sant' Arsenio (SA), Via Paolo Borsellino
Esercente l'attività bancaria e la prestazione di servizi, a norma del D.L. 385/93
Iscritta all'Albo delle Banche al n°8784
Iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese: Tribunale di Salerno al n°3221/4236
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A159517
Codice Fiscale e partita IVA: 00269570651
Capitale e Riserve: € 34.777.342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n.415/1996



Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO MONTE PRUNO TREM BOND 2016-2021 T.F.2%– CODICE ISIN IT0005164014

Art. 1 -Importo e taglio dei titoli-

Il Prestito obbligazionario "MONTE PRUNO TREM BOND 2016-2021 T.F.2% emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) ed è costituito da un massimo di n. 1.000 obbligazioni nominative del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila euro) ciascuna e di taglio non frazionabile, munite di n.10 (dieci) cedole di interesse semestrale.

Il presente prestito obbligazionario consiste nell'emissione di Titoli di risparmio per l'economia meridionale (c.d. TREM Bond) che godono di agevolazioni fiscali sulla tassazione degli interessi. Le somme complessivamente raccolte attraverso tale emissione saranno impiegate esclusivamente a finanziare piccole e medie imprese.

Art. 2 -Prezzo di emissione e sottoscrizione del prestito-

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro) per ogni obbligazione.

La sottoscrizione parziale del prestito è vincolante per la banca e per il sottoscrittore.

La sottoscrizione si chiude il giorno 18 MAGGIO 2016.

Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto alla data del giorno 18 MAGGIO 2016, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Art. 3 -Durata-

La durata del prestito è di 5 anni (cinque anni), che decorrono dal 01 MARZO 2016(primo marzo duemilasedici), pertanto, esso sarà integralmente rimborsato il 01 MARZO 2021 (primo marzo duemilaventuno)

Art. 4 -Godimento-

Il prestito ha godimento a partire dal 01 MARZO 2016.

Art. 5 -Interessi-

Gli interessi calcolati sulla base dell'anno contabile commerciale, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 01 MARZO e il 01 SETTEMBRE di ogni anno e saranno calcolati come di seguito stabilito:

- al tasso fisso lordo annuo pari al 2% (a cui corrisponde un rendimento annuo, al netto della ritenuta fiscale, pari al 1,90%).

Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 6 -Servizi del prestito-

Il presente titolo verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. n. 213/98 ed alla delibera Consob n.11768/98. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole avverranno per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 7 -Termini di prescrizione e di decadenza-

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 -Regime fiscale-

In base alla particolare tipologia di obbligazioni, i Titoli di Risparmio per l'economia meridionale di cui all'art.1 comma 3 del D.M. attuativo dell'art.8, comma 4 del D.L. 70/2011, prevede una tassazione agevolata sugli interessi pari al 5% esclusivamente qualora i sottoscrittori rivestano la qualifica di persone fisiche non esercenti attività di impresa.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale del 5% troverà applicazione sempre e solo esclusivamente con riferimento ai sottoscrittori che rivestono la qualifica di persona fisica non esercente l'attività di impresa.

Art. 9 -Rimborso-

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione, il **01 MARZO 2021** (primo marzo duemilaventuno). Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla stessa data e saranno rimborsate in unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

Art. 10 -Garanzie-

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a € 103.291,38. Sono, comunque, esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è, comunque, subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 11 -Disinvestimento dei titoli-

Non è ammesso il disinvestimento anticipato rispetto alla naturale scadenza.

Art. 12 -Varie-

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Le comunicazioni dell'emittente Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, con l'esclusione di quelle previste dal precedente art. 5, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Art. 13 -Foro competente-

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.